

DICHIARAZIONE ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

(Ai sensi del 4° comma dell'art. 77 del D.P.R. 380/'01, L. n. 13/'89 e D.M. 14/06/1989, n. 236)

Il sottoscritto progettista dell'intervento:

Cognome e nome
nato/a a / il
numero iscrizione / ordine / provincia
Codice fiscale o p. I.V.A.
con studio in
tel. Fax e-mail
 in qualità di tecnico incaricato della progettazione delle opere relative a

 nel fabbricato sito in
 distinto catastalmente al
 di proprietà

Consapevole delle responsabilità che con la presente dichiarazione assume sensi dell'art.481 del Codice Penale;

Vista la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";

Visto il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Preso atto dei livelli di qualità dello spazio costruito di seguito riassunti:

- Accessibilità : totale fruizione nell'immediato dello spazio costruito;
- Visitabilità : livello di accessibilità limitato ad una parte dell'edificio;
- Adattabilità : livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile di trasformazione in livello di accessibilità (differita).

Accessibilità	Visitabilità	Adattabilità	
		*	Uni e plurifamiliare privi di parti comuni
	**		Unità immobiliari aventi parti comuni
***			Parti comuni e spazi esterni

***: la visitabilità si intende soddisfatta se almeno il soggiorno, un servizio igienico ed il loro collegamento sono accessibili

***: negli edifici con non più di 3 livelli fuori è consentita la deroga all'installazione di meccanismi di accesso ai piani superiori

DICHIARA e ASSEVERA

di aver garantito, nella progettazione dell'edificio di cui all'oggetto, i seguenti livelli di qualità:

- | | si | no | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Adattabilità | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (eventuali note) |
| Visitabilità | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (eventuali note) |
| Accessibilità | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (eventuali note) |

e di aver eseguito gli elaborati progettuali in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

**TABELLA RIEPILOGATIVA
CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE**

Voci	Min.	Max	Di progetto
Spazi di manovra con sedia a ruote	140		
Larghezza porta di accesso	80		
Larghezza porte interne	75		
Altezza maniglie	85	95	
Dislivelli pavimenti		2,5	
Altezza maniglie infissi esterni	100	130	
Altezza parapetto	100		
Il parapetto non può essere attraversato da sfera di diametro cm 10			
Altezza cassetta per la posta		140	
Altezza interruttori	60	140	
Altezza campanelli	40	140	
Altezza pulsanti, bottoneria	110	140	
Altezza presa luce	45	115	
Altezza citofoni	110	130	
Altezza telefoni	100	140	
Larghezza scale comuni	120		
Larghezza scale private	80		
Altezza corrimani	90	100	
Lunghezza rampe		10 m.	
Pendenza rampe		8%	
Larghezza corridoio	100	135	
Dimensioni servizio igienico	180	180	
Luce netta porta ascensore	80		
Dimensioni ascensore	140x110		

....., lì

IL TECNICO

.....

NOTE:

Per accessibilità si intende la possibilità anche per persone con ridotta capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e almeno ad un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione svolta.

Per adattabilità s'intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente e agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Per i criteri di progettazione rimanda agli artt. 3, 4, 5, 6 del D.M. 14/06/1989, n. 236.

L'adattabilità deve essere garantita sia per gli interventi di edificazione che per quelli di ristrutturazione (art. 2 D.M. 15 giugno 1989, n. 236).

Per le soluzioni tecniche si deve fare riferimento a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del D.M. 15/06/1989, n. 236.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione si fa riferimento a quanto stabilito dalla circolare esplicativa n. 1669/UL del 22/06/1989.